

REGIONE CAMPANIA



Prot. 2020. 0475404 12/10/2020 13,48

Mitt. : 501005 Genio civile di Caserta; presi...

Dest. : ORDINE PROVINCIALE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI C...
ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA CAMPANIA; ORDINE PROVINCIALE DEI DO...
Classifica : 50.9.14. Fascicolo : 2 del 2020



Giunta Regionale della Campania

D.G. 50-18 Lavori Pubblici e Protezione Civile

U.O.D. 05 Genio Civile di Caserta, Presidio di Protezione Civile

IL DIRIGENTE

Ai Presidenti degli Ordini/collegi professionali
della Provincia di Caserta

(trasmessa a mezzo PEC)

e p.c. Allo Staff 50.18.91

Funzioni di supporto tecnico-operativo -
Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP.
Osservatorio Regionale Appalti

Alla Direzione Generale 50.18.00

per i Lavori pubblici e la Protezione Civile

Oggetto: Art.4 bis legge regionale 7 gennaio 1983 n.9. Regolamento regionale 27 luglio 2020 n.9. Comunicazione.

Premesso che:

- ✓ con l'entrata in vigore dell'articolo 33 legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, la Regione Campania ha trasferito le attività e le funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della legge regionale 7 gennaio 1983 n.9, ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che ne hanno fatto o ne fanno annualmente richiesta alla competente struttura regionale. Per tale motivo a questo Ufficio restano attualmente attribuite, per i territori di quei Comuni destinatari del citato trasferimento, le predette attività e funzioni afferenti però le sole opere la cui altezza strutturale superi i 10,50 metri;
- ✓ l'articolo 2 comma 5 del vigente regolamento regionale n.4 del 2010 prescrive che "*La Denuncia ... deve riguardare lavori che interessano le strutture di un singolo organismo strutturale ...*";
- ✓ nel "Vademecum" regionale del novembre 2009 si precisava quanto in appresso:

C.1 – IMPOSTAZIONE DELLA DENUNCIA DEI LAVORI.

Con la denuncia dei lavori vanno denunciati, ai sensi delle citate normative (si veda paragrafo B.1), lavori che interessano le strutture di un singolo organismo strutturale.

In alcuni casi è consentito (a scelta dell'interessato) effettuare la denuncia per più organismi strutturalmente indipendenti; si tratta di:

- a) lavori che interessano *più organismi strutturalmente indipendenti ma facenti parte di un unico manufatto*, quali ad esempio gli organismi strutturali giuntati che sorreggono edifici di grosse dimensioni; sono invece escluse, ad esempio, le infrastrutture a nastro e le opere di notevole rilevanza strutturale e grande estensione, per le quali è necessario effettuare denunce per singoli organismi strutturalmente indipendenti, anche se questi fanno parte di un manufatto con unica destinazione funzionale;
- b) lavori che interessano *più organismi strutturalmente indipendenti, di cui un'unica opera principale e una o più opere accessorie (di ridotta entità)*, quali ad esempio piccoli muri di sostegno o cabine per impianti che abbiano il carattere di essere opere accessorie o di completamento rispetto all'opera principale, che possono essere compresi nella denuncia dei lavori relativa all'opera principale.

- ✓ con l'entrata in vigore della recente modifica al regolamento regionale 4 del 2010, le denunce dei lavori da presentare a questo Ufficio sono finalizzate, a differenza del passato, ad ottenere provvedimenti amministrativi eterogenei, che differiscono tra loro per tipologia del manufatto o lavoro strutturale interessato.

Premesso tutto quanto sopra, mi appare evidente che sia necessario **rivedere l'indirizzo operativo del "Vademecum"** sopra citato, per evitare che questo Ufficio sia chiamato impropriamente ad emettere provvedimenti sismici non rientranti nella propria competenza, così come delineata dalle normative attualmente vigenti, oppure non corrispondenti a quelli individuati dalle recenti modifiche regolamentari.

Per evitare rallentamenti amministrativi, mi sembra opportuno invitare i professionisti interessati a rispettare l'obbligo normativo di presentare una denuncia dei lavori per ciascun organismo strutturale di interesse, avendo cura di:

1. inoltrare a questo ufficio, per i lavori a farsi nei territori dei Comuni titolari delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della legge regionale 7 gennaio 1983 n.9, solo quelle denunce relative a singole opere di altezza strutturale superiore a 10,50 metri, **scorporando quindi le opere accessorie o gli organismi strutturali giuntati, facenti parte dell'eventuale unico manufatto di progetto, di altezza strutturale inferiore al predetto limite dimensionale;**
2. presentare a questo ufficio distinte denunce di lavori, qualora **esse siano relative a vari organismi strutturali per i quali è richiesto un diverso provvedimento sismico** in attuazione degli artt. 2-bis, 2-ter, 2-quater e 3 del vigente regolamento regionale.

Mi preme sottolineare che, in caso di violazione di tale obbligo:

- a. il provvedimento di autorizzazione sismica (art.2 bis R.R. 04/2010) non potrà riguardare quegli organismi strutturali per i quali questo ufficio non è competente a svolgere alcuna attività istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'art.4-bis della L.R. 09/83;
- b. il rilascio, contestuale alla presentazione, della "attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza" (art.2 ter R.R. 04/2010) o della "attestazione di deposito sismico" (art.3 R.R. 04/2010), o la presentazione della "denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza" (art.2 quater R.R. 04/2010), non autorizza il committente all'esecuzione dei lavori, qualora sia stato disatteso il principio di competenza (art.4-bis della L.R. 09/83) o sia stato richiesto un provvedimento sismico diverso da quello previsto dalla norma.

Cordiali saluti.

Il Dirigente

Ing. Nicola Di Benedetto

